



COMUNE DI MONTAFIA

Provincia di ASTI



REGOLAMENTO PER L'AREA MERCATALE E LA GESTIONE DI FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Definizioni
- Articolo 3 – Tipologie di mercato
- Articolo 4 – Giorni ed orario di svolgimento del mercato
- Articolo 5 – Area di mercato
- Articolo 6 – Area di mercato e zone di vendita
- Articolo 7 – Disciplina generale dei mercati
- Articolo 8 – Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 9 – Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 10 – Occupazione dei posteggi
- Articolo 11 – Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 12– Assenze
- Articolo 13 - Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi e graduatoria di spunta
- Articolo 14 – Modalità di vendita e divieti
- Articolo 15 – Trasferimento e sospensione del mercato
- Articolo 16 - Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche per gli ambulanti/commercianti
- Articolo 17 - Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi agli agricoltori ed imprenditori agricoli
- Articolo 18 – Migliorie
- Articolo 19 – Obblighi dei venditori
- Articolo 20 – Attrezzature di vendita
- Articolo 21 – Collocamento delle derrate
- Articolo 22 - Divieti di vendita
- Articolo 23 - Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 24 - Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 25 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
- Articolo 26 – Rappresentanza
- Articolo 27– Esercizio del commercio itinerante
- Articolo 28 – Aree di sosta prolungata
- Articolo 29 –Vendita da parte di produttori agricoli
- Articolo 30 – Sanzioni
- Articolo 31 – Sanzioni accessorie
- Articolo 32 –Riferimenti normativi
- Articolo 33 – Entrata in vigore del presente regolamento

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31/03/1998 n 114 , della L.R. 12/11/1999, n 28 , del Dlgs n 59\20120 e delle Direttive relative ai servizi del mercato interno con particolare riferimento al mercato settimanale del Sabato.

Sono, altresì, soggette al presente regolamento, in quanto compatibili, le attività svolte su area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita del loro prodotto su posteggio in concessione oppure in forma itinerante.

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree mercatali **e, in quanto compatibili, su aree extramercatali destinate al commercio mediante la concessione di suolo pubblico all'operatore** e su aree di copertura di servizio.

Articolo 2 – Definizioni

Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114; per **“Indirizzi Regionali”** la delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n.32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art.11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante, nonché il nuovo regolamento regionale disposto con il DPGR 9/11/2015 N. 6/R.

Articolo 3 – Tipologie di mercato

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e degli artt. 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su aree pubbliche:

- Aree per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza settimanale
- Aree per l'esercizio del commercio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Articolo 4 – Giorni ed orario di svolgimento del mercato

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche presente sul territorio comunale di Montafia, da data non desumibile da specifici atti o Regie Patenti, ma risalente comunque ad epoca storica attestabile approssimativamente all'inizio del 1900.

Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge nel giorno di Lunedì.

Qualora vi sia coincidenza con una festività il mercato viene anticipato al giorno precedente. Specifico accordo fra la categoria e la Civica Amministrazione, potrà prevedere lo svolgimento del mercato nel giorno festivo (consueti orari), eccezion fatta per le festività del Santo Natale, del Capodanno e del Ferragosto. In queste tre festività il mercato potrà essere esclusivamente anticipato al giorno precedente. Il mercato settimanale del Lunedì si svolge nella mattinata, con il seguente orario di vendita dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Articolo 5 – Area di mercato

L'area di mercato è quella risultante dall'allegata planimetria, costituente parte integrante ed essenziale al presente regolamento, nelle Piazze:

- Piazza Camillo Riccio (circostritta dalla Piazza antistante Banca Intesa Sanpaolo)
- Piazza Soisson

Non è suddivisa in zone distinte ed è riservata alle seguenti categorie di operatori:

- a. Esercenti commercianti su area pubblica, non alimentaristi ed alimentaristi, esclusi venditori ittici (per mancanza di superficie idonea),
- b. Produttori agricoli e imprenditori agricoli.

L'area mercatale è organizzata secondo i seguenti criteri, della cui attuazione si ha rappresentazione nella planimetria di cui al comma 1:

- a. Nr. 4 (quattro) posteggi riservati agli esercenti per la vendita di generi alimentari, attrezzati di Impianti tecnologici utili all'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile;
- b. Nr. 3 (tre) posteggi riservati agli esercenti per la vendita di generi non alimentari;
- c. Nr. 2 (due) posteggi riservati ai produttori agricoli.

Per complessivi 9 (nove) posteggi.

Art. 6– Area di mercato e zone di vendita

Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate in planimetria;

Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici di pertinenza e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori;

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso;

Art. 7 – Disciplina generale dei mercati

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, tributarie, contributive e igienico sanitarie e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Art. 8 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il loro corretto ed efficiente svolgimento;

Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore l'Ufficio Comunale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni sentiti gli operatori interessati.

Art. 9 – Normativa igienico-sanitaria

L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n. 283/1962 s.m.i e dal relativo Regolamento di esecuzione e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.2002, della D.G.R. n. 25/12456 e del D.Lgs.n. 193/2007. L'attività di vendita di prodotti alimentari rientra nella fattispecie della Riforma sui controlli di sicurezza alimentare di cui al D.Lgs. n. 193/2007;

L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento delle possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie ;

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti Autorità in particolare in materia di corretto conferimento dei rifiuti, di pulizia dell'area al termine delle operazioni di vendita, nonché di pulizia e lavaggio sul posto degli autobanchi

Articolo 10 – Occupazione dei posteggi

I concessionari di posteggio possono occupare gli spazi loro assegnati con un'ora di anticipo sull'orario di inizio ed un'ora dopo la cessazione.

Entro le ore 14.00 i concessionari di posteggio devono lasciare i posteggi completamente sgombri di merce e rifiuti. 3. Lo svolgimento del mercato dovrà garantire la totale libertà delle vie di fuga e la percorribilità ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Articolo 11 – Circolazione pedonale e veicolare

Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 dei giorni di svolgimento del mercato, l'area in esame è dedicata con esclusività allo svolgimento del commercio su area pubblica.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 12– Assenze

I concessionari di posteggio assegnato con carattere continuativo che, entro le ore 08.00, non si sono presentati saranno considerati assenti.

La rilevazione delle assenze di cui al comma precedente è affidata al personale incaricato, che provvede al costante aggiornamento della situazione e alla trasmissione all'ufficio commercio dei relativi dati.

Il superamento del numero di assenze ingiustificate, comporterà la decadenza della titolarità del posteggio assegnato, secondo i limiti e le prescrizioni previste dalla normativa regionale.

Le assenze dipendenti da cause giustificanti di cui all'art. 29 comma 4 D.Lgs. 114/98 (malattia, gravidanza e servizio militare) e al Titolo IV Capo VI n. 3, 4 e 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 2/4/2001 n. 32-2642, affinché non siano rilevanti ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, devono essere comunicate con i consueti strumenti al Sindaco o al personale incaricato alla vigilanza entro la giornata di svolgimento del mercato e comunque non oltre le 48 ore successive.

Nel caso di assenza per malattia la comunicazione di cui al comma precedente deve consistere in una certificazione medica indicante i giorni di assenza.

Ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati. Tale assenza deve essere comunicata in forma scritta al Sindaco o al personale incaricato alla vigilanza prima dell'inizio del periodo feriale.

Le assenze effettuate nel caso in cui il giorno di mercato è stato spostato per coincidenza con festività secondo le disposizioni dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento, non sono rilevanti ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, così pure come quelle effettuate in caso di significative perturbazioni meteorologiche.

Del rilascio di nuove autorizzazioni di subingresso e reintestazione a qualsiasi titolo dovrà essere data tempestivamente comunicazione all'ufficio comunale competente alla riscossione dei tributi.

Articolo 13 - Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi e graduatoria di spunta

I posteggi resisi liberi ai sensi dell'articolo precedente sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera degli stessi. Ai fini di tale assegnazione è riconosciuta la priorità ai soggetti presenti, legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche (ambulanti/commercianti), secondo i criteri previsti dall'art. 9 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R ed inoltre dovranno:

a) essere in possesso dell'autorizzazione originale per l'esercizio al commercio su aree pubbliche e dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC – VARA).

Invece per gli agricoltori ed imprenditori agricoli si applicano i criteri dell'art. 14 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R ed inoltre dovranno avere l'attestazione di regolarità contributiva (DURC – VARA);

Indipendentemente dall'assegnazione del posteggio il Sindaco o il personale incaricato alla vigilanza provvede giornalmente alla registrazione delle presenze degli operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche non titolari di posto fisso.

Ai fini di tale registrazione si fa riferimento alla presenza fisica, entro l'inizio dell'orario di vendita, del soggetto che dimostri di poter esercitare l'attività di vendita essendo il medesimo fornito a tale momento delle attrezzature necessarie alla vendita, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività di vendita.

Non si provvede alla registrazione della presenza qualora il soggetto rifiuti formalmente l'assegnazione del posteggio.

Articolo 14 – Modalità di vendita e divieti

I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. È quindi sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area del posteggio.

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano.

I banchi di vendita devono risultare distanti l'uno dall'altro di almeno mt. 0,5 al fine di consentire il passaggio degli utenti.

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati; i prodotti appesi agli ombrelloni devono essere posti in modo da non sporgere rispetto al filo del banco stesso.

Ombrelloni e tende di copertura non potranno ostruire le corsie e le vie di fuga che dovranno essere garantite libere per una larghezza non inferiore a metri 3,50.

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno 2,10 mt. dal suolo ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestie, da non precludere la visuale degli altri banchi.

Entro l'inizio dell'orario di vendita e per tutta la durata del mercato gli operatori devono lasciare libero da ogni ingombro i passaggi per il pubblico.

Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e dalla vigilanza sanitaria.

Nel mercato è vietata ogni tipo di riunione, avente scopo diverso dalla vendita, atta a turbare comunque l'ordine e la disciplina dello stesso; nel caso sarà applicato quanto previsto dal Codice Penale.

È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita. Nell'attività di vendita sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo degli acquirenti per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Gli operatori devono mantenere puliti i banchi e le relative attrezzature, i posti di vendita e di passaggi adiacenti; i rifiuti devono essere raccolti in sacchi a perdere da tenere sotto il banco e le cassette accatastate entro i limiti del posteggio. Al termine del mercato i sacchi legati devono essere asportati a cura dell'operatore mercatale;

Per tutta la durata del mercato il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza i documenti utili a comprovare la titolarità aziendale e la regolarità all'esercizio.

Articolo 15 – Trasferimento e sospensione del mercato

Il Sindaco può provvedere a trasferire temporaneamente l'ubicazione del mercato per motivi di carattere igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, sentite le categorie interessate al fine di valutare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze delle parti.

Nei casi in cui la necessità di trasferire o sospendere il mercato presenti il carattere di urgenza la consultazione delle categorie interessate non è obbligatoria.

La riassegnazione dei posteggi da effettuarsi nel caso di trasferimento temporaneo dell'ubicazione del mercato è effettuata a cura del Sindaco o del personale incaricato alla vigilanza, secondo le esigenze necessarie ed opportune.

Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Qualora, stante il sopravvenire di situazioni contingibili ed urgenti, non risulti possibile ricorrere al trasferimento dell'area di mercato di cui al comma precedente, il Sindaco può disporre la temporanea sospensione del mercato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al caso in cui, per motivi di carattere igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse si rende necessaria una diversa dislocazione temporanea dei posteggi.

Articolo 16 - Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche per gli ambulanti/commercianti

La concessione di posteggio sul mercato ha durata di 12 anni come disposto dall'art. 3 dal DPGR 9/11/2015 n. 6/R e potrà essere rinnovata alla scadenza, qualora il rinnovo sia compatibile con le leggi vigenti o norme regolamentari.

Per i posti con scadenza naturale, le modalità ed i criteri di selezione ed il rilascio di quanto al comma precedente sono quelli previsti dall' art. 5 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R. Invece per i posti resisi vaganti prima della scadenza naturale e comunque entro il 27/11/2015, data entrata in vigore del DPGR 9/11/2015 n. 6/R si procederà secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 comma 5 dello stesso DPGR.

Per i bandi di assegnazione dodecennale si potrà partecipare utilizzando obbligatoriamente i modelli predisposti dal Comune.

La Concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 17 - Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi agli agricoltori ed imprenditori agricoli

L'assegnazione, sul mercato, di un posteggio al produttore e/o all'imprenditore agricolo è condizionata dal possesso della relativa concessione rilasciata da questo Comune con validità di 12 anni come disposto dall'art. 3 del DPGR 9/11/2015 n. 6/R.

Per i posti con scadenza naturale, le modalità ed i criteri di selezione ed il rilascio di quanto al comma precedente sono quelli previsti dall' art.10 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R.

Invece per i posti resisi vaganti prima della scadenza naturale e comunque entro il 27/11/2015, data entrata in vigore del DPGR 9/11/2015 n. 6/R si procederà secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 comma 6 dello stesso DPGR.

Per i bandi di assegnazione dodecennale si potrà partecipare utilizzando obbligatoriamente i modelli predisposti dal Comune.

Articolo 18 – Migliorie

Le istanze di miglioria sono istruite secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune.

Nel caso di istanze di miglioria concorrenti, in quanto pervenute nel medesimo giorno per posta, la precedenza è riconosciuta al titolare della concessione con maggiore anzianità di frequenza risultante dalla data della concessione di posteggio originaria.

Non costituiscono miglioria gli ampliamenti di lieve entità dei posteggi, intendendosi come tali quelli che non incidono sul rispetto dei limiti dimensionali indicati nella planimetria allegata e che, comunque, non comportino un aumento della superficie superiore a 1/6 di quella assegnata.

L'ampliamento di lieve entità deve comunque essere autorizzato dall'ufficio competente nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica, nonché dei limiti dimensionali dell'area.

Art. 19 – Obblighi dei venditori

I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro come pure le aree prospicienti negozi, bar, altre attività produttive, nonché di civili abitazioni;

I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o rimossi con le modalità stabilite dal Comune od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato e nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03/04/2002. È fatto divieto agli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi, salumi, pesce, etc.) di posizionare le proprie strutture di vendita sulla parte non asfaltata dell'area mercatale;

I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche comprensiva di concessione di posteggio, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o

canoni dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali;

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;

Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata;

Gli operatori devono collocarsi in modo tale da garantire la fluida circolazione dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e dei mezzi dei vigili del fuoco, oltre al rapido deflusso verso luoghi sicuri che preservi dai rischi di panico in caso di incidenti e/o incendi. Attenta valutazione deve essere riservata anche ai rischi di incendio, eventualmente generate dalla presenza di allacciamenti aerei alla corrente elettrica o da eventuali altri fattori non adeguatamente posti sotto attenta osservazione, comunque sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e incolumità pubblica.

L'area antistante l'uscita della Banca deve essere lasciata sempre sgombra e libera da qualsiasi materiale ingombrante, attrezzatura, cassette e simili;

Requisito imprescindibile per il riconoscimento delle condizioni di esercizio su aree pubbliche resta l'adeguamento degli operatori alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, oltre a quelle di rispetto, soprattutto nelle ore del mattino, delle soglie di inquinamento acustico compatibili con le residenze;

Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti ed i divieti previsti da leggi speciali.

Art. 20 – Attrezzature di vendita

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, non oltre cm. 50 a condizione che sia consentito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso e non venga arrecata turbativa ad altri operatori commerciali ambulanti ed in sede fissa; tutta la merce **esposta, sia a terra che appesa, dovrà essere collocata esclusivamente entro lo spazio delimitato del posto mercato ossia filo banco.**

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;

È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;

Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 21 – Collocamento delle derrate

Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria;

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50;

L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo;

Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari, riguardante i generi di abbigliamento e di biancheria, le pentole, le stoviglie, gli accessori di cucina e di arredamento;

In aggiunta ai requisiti minimi previsti dall'art. 4 dell'O. Ministero della Salute del 03 aprile ed in analogia agli esercizi in sede fissa, è richiesta la presenza di taglieri specifici, diversi per tipologia di alimenti venduti previo frazionamento, nonché di utensili distinti in funzione degli alimenti soggetti a taglio o lavorazione; In tutti i negozi mobili immatricolati devono mettere in atto misure idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo, per una corretta conservazione degli alimenti;

Per la protezione igienica degli alimenti deperibili , i banchi temporanei devono essere dotati di apposite protezioni verso i clienti , con uno sviluppo verticale di almeno 30 cm, nonché di un'adeguata copertura dell'intero banco, sufficiente ad assicurare il riparo da intemperie climatiche e polluzioni ambientali.

L'attività di vendita di formaggi freschi e stagionati può essere svolta anche su banchi temporanei aventi i requisiti previsti dall'art 5 comma 5 dell'O.M del 03/04/2002.

Limitatamente ai formaggi non confezionati o non protetti, oltre ai requisiti previsti all'art. 5 comma 5 dell'O.M., in analogia ai negozi mobili, le protezioni verso i clienti devono avere uno sviluppo, oltre che verticale, anche orizzontale per almeno 30 cm;

Per tutto quanto non menzionato, vige il rispetto delle "Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alla D.G.R. n. 25-12456.

Art. 22 - Divieti di vendita

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;

Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa;

In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati;

È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza del 03.04.2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dal D.Lgs. n. 193/2007 e dal D.G.R. n. 79- 7605e dal D.G.R. n. 25.12456 del 10.05.2004 e s.m.i.;

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono comunque sottoposte al rispetto della legge n.283/62 e del TULPS n. 773/1931 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80 e s.m.i., alla D.G.R. n.25-12456/23004, al nuovo pacchetto igiene di cui al D.Lgs. n. 193/2007. La vendita in forma ambulante delle bevande alcoliche è vietata se effettuata su aree pubbliche al minuto, e anche in recipienti chiusi di capacità inferiore a l. 0,20 o a l. 0,33 rispettivamente per le bevande superalcoliche e poi per le bevande alcoliche.

Art. 23 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, e viscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti;

È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o luridi ;

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici opportunamente autorizzati.

Art. 24 - Atti dannosi agli impianti del mercato

I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo. Al termine delle operazioni di vendita dovranno ripristinare l'originale stato del luogo occupato;

È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e/o le aiuole e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento;

È vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

E' vietato conferire cenere o altro materiale non attinente l'esercizio dell'attività nel punto di raccolta delle cassette .

Art. 25 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente e comunque sempre

nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia della sicurezza e dell'incolumità pubblica e della prevenzione /protezione incendi;

L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

- dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;
- certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).

Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

Articolo 26 – Rappresentanza

I titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche presenti sul mercato, per l'attuazione del regolamento, possono eleggere uno o più rappresentanti.

Art. 27– Esercizio del commercio itinerante

È commercio ambulante itinerante (tipo B) quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 114/1998;

Il commercio ambulante itinerante su aree pubbliche **per non più di 1 ora** e con spostamenti successivi **di almeno 500 metri**, è comunque vietato nelle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- nelle aree interne al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato o in un raggio inferiore a metri 1000 dal limite dell'area stessa;
- ad una distanza inferiore a metri 250 da Chiese, Scuole, Istituti Bancari, Case di Riposo, Strutture sanitarie e Cimitero Comunale o siti sensibili;
- nei parchi e nei giardini, salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- nelle aree limitrofe ai beni di valore storico ed ambientale come individuati dal piano regolatore generale;
- all'interno di tutto il centro storico e/o all'area individuata come addensamento storico di tipo A1;

È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica ed eccezionale autorizzazione comunale;

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante su area pubblica devono osservare l'orario stabilito dal Comune per l'orario di mercato; l'attività è vietata nei giorni mercatali ad almeno **500 metri** dalle aree mercatali e nelle zone ove vige divieto di sosta, non prima **delle ore 8,00 e non dopo le ore 13,00** e comunque sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;

È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di rispetto del codice stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 28 – Aree di sosta prolungata

È mantenuta la disposizione previgente secondo cui agli itineranti è consentita la sosta fino ad un'ora sulle aree dove non c'è divieto di sosta espresso;

È peraltro prevista la possibilità di consentire la sosta sino a 5 ore giornaliere, non prima delle ore 8,00 e non oltre le 19,00 negli spazi individuati come "aree di sosta prolungata" previste dal D.C.R. n. 626.3799 del 01.03.2000 all'art 4, agli effetti dell'art. 5.7 del presente Regolamento;

Le seguenti aree vengono destinate allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche., ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

Area n. 1 – LOCALITA' ZOLFO area posta nella piazzetta, per una superficie complessiva di mq. 20 limitatamente per i giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato

Area n. 2 - LOCALITA' BAGNASCO nei pressi del piazzale a lato della Ex Scuola, per una superficie complessiva di mq. 20 per i giorni di Lunedì

Area n. 3 - PIAZZALE PIZZERIA VIA VIALE lungo la SP 2 Murisengo – Chieri in via Viale, per una superficie complessiva di mq. 20 per i giorni di di Lunedì

Area n. 4 - Area Alzabandiera lungo la Strada Comunale Ludovico Montafia, per una superficie complessiva di mq. 20 per i giorni di Sabato e Domenica

Area n. 5 - PIAZZA CAMILLO RICCIO, per una superficie complessiva di mq. 20 per i giorni di Domenica

Dette aree sono assegnabili di volta in volta, massimo mensilmente ai soggetti titolari di autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 114/1998 in difetto, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo stesso, limitatamente nei giorni sopra indicati;

La sosta deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada e delle norme igieniche e di impatto acustico e ambientale vigenti in materia e le condizioni di esercizio devono tener conto delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete, della tutela dell'igiene pubblica, delle norme fiscali e tributarie e non deve interferire e ostacolare le attività commerciali ed economiche presenti;

Il pagamento della TOSAP dovrà avvenire di volta in volta o secondo le modalità impartite dai Settori Comunali competenti;

Viene individuata altresì, come area di sosta fuori mercato, l'area antistante i Cimiteri Comunali per n. 2 posteggi (mq. 8x4) per i venditori di fiori, e accessori funerari (ceri e simili) in occasione della Commemorazione dei defunti, comunque e sempre nel rispetto delle norme di viabilità, vigilanza sanitaria, di tutela dell'ordine, della quiete, della morale e dell'igiene pubblica oltre a quelle di pubblicità dei prezzi e delle soglie di rispetto;

L'operatore dovrà essere munito dell'originale dell'autorizzazione amministrativa alla vendita, che dovrà esibire a richiesta degli organi di controllo.

Art. 29 – Vendita da parte di produttori agricoli

Si considerano agricoltori, agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita iva per l'agricoltura e iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

I produttori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, fatti salvi presupposti e requisiti di legge;

I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente i prodotti ottenuti in modo prevalente dai loro fondi per coltura o allevamento, su area pubblica, previo rilascio della concessione del posteggio a seguito comunicazione contenente la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi del D.Lgsn. 228 del 18 maggio 2001 e della Legge n. 59 del 09 febbraio 1963;

L'agricoltore che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto a preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'azienda di produzione; tale vendita può essere effettuata a

decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione, , ai sensi dell'art.27 del D.L.n.5/2011 di modifica all'art.4 comma 2 del D.Lgs.n.228/2001, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia nonché alla disponibilità di concessione dell'area;

Tra i prodotti contemplati nella vendita vanno compresi i prodotti derivati dalle attività connesse , che rientrino comunque nell'esercizio normale dell'agricoltura;

Il Sindaco o il Responsabile del servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza delle prevalenze dei prodotti ottenuti dalla conduzione;

Il commercio da parte dei produttori agricoli su area pubblica può essere esercitato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale sul funzionamento area mercatale dei produttori e dei provvedimenti amministrativi in merito, nel rispetto delle norme e condizioni di cui al presente provvedimento e ai sensi delle disposizioni regionali.

Ai sensi dell'art.62 del D.L.1/2012 convertito con legge n.27 del 24.03.2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, oltre ad altri principi generali elencati nell'art.62.

In relazione alla provenienza dei prodotti posti in vendita, le aziende agricole dovranno esporre sul proprio banco di vendita un cartello ben visibile, con le seguenti diciture: il nome dell'Azienda Agricola, il comune di residenza, i prodotti di produzione propria, prezzo Euro al kg/hg.

Ogni singola merceologia non proveniente dalla propria azienda agricola, dovrà essere etichettata come segue: prodotto, provenienza (Stato, Regione, Provincia), varietà, categoria, prezzo Euro al kg/hg.

Le attività di vendita devono essere svolte esclusivamente da chi è titolare, ossia: titolare di concessione, coadiuvante o socio amministratore dell'azienda agricola di riferimento, dipendente regolarmente assunto.

In caso di sostituzione temporanea (occasionale) degli aventi diritto ad effettuare la vendita diretta, gli imprenditori agricoli possono farsi sostituire occasionalmente da parenti e/o affini fino al terzo grado, come previsto dalla circolare INPS 22/05 in applicazione dell'art. 74 del D.L. 276/03.

Per gravi motivi di salute o assistenza parenti e affini di primo grado, debitamente documentati, nonché per mancanza di prodotti stagionali, gli imprenditori agricoli possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio per un periodo massimo di complessivi mesi 6 all'anno, pari a 26 giorni. Nel suddetto periodo vengono computate le assenze di cui all'art. 45 comma 2 del presente regolamento.

L'assegnazione di posteggi agli imprenditori agricoli avviene con le modalità previste dalla D.G.R. 32-2642 e D.P.G.R. 9/11/2015, n. 6/R.

Gli imprenditori agricoli non titolari di concessione di posto fisso, devono essere in possesso di una comunicazione/dichiarazione/segnalazione di inizio attività e V.A.R.A..

Nel caso di concessioni rilasciate per occupazioni stagionali, le assenze di cui ai commi precedenti vengono computate in proporzione al periodo di concessione.

Il certificato medico, a giustificazione dell'assenza, dovrà essere prodotto entro breve tempo dall'inizio dell'assenza e comunque non oltre un mese. Nel caso di inoltro oltre tale termine, non sarà considerata giustificata l'assenza.

Articolo 30 – Sanzioni

La violazione alle disposizioni di cui al presente regolamento comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

All'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino immediato dello stato dei luoghi e / o la riparazione dei danni causati. In caso di inottemperanza provvederà la Civica Amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo successivo del presente Regolamento.

In ogni caso il comportamento o l'attività svolta in difetto andranno immediatamente sospesi o conformati.

Articolo 31 – Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 13/07/1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:

- a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
- b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione;

La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.

Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia creato alterazione dello stato iniziale dei luoghi, ne è sempre previsto il ripristino allo stato originario a cura del trasgressore o di chi ne sia tenuto.

Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di chi ne sia tenuto.

E' sempre prevista che l'attività esercitata o il comportamento svolto in difetto alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento venga conformata. In caso di impossibilità andrà comunque sospesa. Il verbalizzante, nel sommario processo verbale intima l'immediata sospensione dei comportamenti difformi alle norme del presente Regolamento, indicando altresì, quando ciò si renda necessario e/o sia previsto dalla norma stessa, la sanzione accessoria prevista ed il tempo entro il quale dovrà avvenire il ripristino delle cose e/o dei luoghi, qualora esso sia immediatamente determinabile. In caso diverso il tempo di esecuzione della sanzione accessoria verrà ordinato dal Comune.

In caso di inadempienza alle operazioni di ripristino, provvede in sostituzione la Civica Amministrazione, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati mediante emissione di ingiunzione di pagamento.

Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all'art.13 della legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca. Nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte, qualora il valore non superi € 500,00. La valutazione della merce avverrà comparando gli stessi beni tramite altre forme di vendita.

Articolo 32 –Riferimenti normativi

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:

- D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
- Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell'art. 28 D.Lgs. 114/98”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 “L.R. 12/11/1999 n. 28. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore
- Del. G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861;
- L. 9-2-1963 n.59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
- D.Lgs. 18-5-2001 n.228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57;
- D.Lgs. 29-3-2004 n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38;

- Ordinanza Ministero della Sanità 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche
- Det. 9 luglio 2002 n. 90.
- - Direttiva Bolkestein 123/CE/2006 recepita dal D.Lgs 59/2010;
- - Circolare Ministeriale n. 3635 del 06/05/2010;
- - Conferenza Unificata Stato Regioni del 05/07/2012;
- - Nota Regione Piemonte del 20/12/2012;
- - Conferenza Unificata Stato Regioni del 24/01/2013;
- - Attuazione Intesa del 05/07/2012;
- - Nota Regione Piemonte del 08/1/2013;
- - Decreto Presidente Giunta Regionale del 09/11/2015 n. 6/R. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

Articolo 33 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale. 2. Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente regolamento.